



MEDIOBANCA

Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2017

**Procedura operazioni con
parti correlate e soggetti collegati**



MEDIOBANCA

La presente procedura, adottata in attuazione del Regolamento Consob e delle Disposizioni di Banca d'Italia, è stata approvata nella versione attuale dal Consiglio del 10 maggio 2017, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio sindacale e reca le disposizioni cui la Banca deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale, l'oggettività e l'imparzialità delle operazioni con Parti correlate realizzate direttamente o anche tramite società controllate, nonché il rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati.

Le società del Gruppo adottano proprie procedure o circolari interne ai fini delle Disposizioni di Banca d'Italia e, ove applicabile, del Regolamento Consob in linea con la disciplina e i principi della presente Procedura. Il perimetro delle Parti correlate cui tali società fanno riferimento è quello definito nella presente Procedura.

La Procedura utilizza una definizione di "Parte correlata" che compendia gli ambiti applicativi di cui al Regolamento Consob ed alle Disposizioni della Banca d'Italia in tema di obblighi procedurali e deliberativi, riferendo a questa un uniforme regime procedurale e deliberativo, definito sulla base della previsione più rigorosa e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Consob. Ai medesimi fini, per i profili di trasparenza e per quanto concerne i limiti prudenziali, vengono mantenuti gli ambiti di applicazione previsti dalle rispettive normative rilevanti, anche attraverso rinvio alle disposizioni di origine, salvo quanto espressamente indicato.



Indice

1. Definizioni	4
2. Aspetti procedurali.....	10
3. Operazioni di competenza assembleare.....	14
4. Operazioni compiute da Mediobanca per il tramite di società controllate.....	15
5. Casi di urgenza.....	16
6. Operazioni esenti.....	17
7. Delibere quadro.....	19
8. Operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 del TUB.....	20
9. Operazioni <i>non-performing</i>	21
10. Regime di trasparenza.....	22
11. Informativa interna.....	24
12. Censimento ed elenco delle Parti correlate.....	25
13. Procedure interne.....	26
14. Politiche interne in materia di controlli.....	28
15. Disposizioni finali.....	29



1. Definizioni

- ◆ **“Amministratori indipendenti”**: gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pro tempore adottati da Mediobanca.
- ◆ **“Amministratori indipendenti non correlati”**: gli Amministratori indipendenti di Mediobanca che, rispetto ad una specifica Operazione, non siano controparte dell’operazione o Parte correlata della controparte e che non abbiano interessi ex art. 2391 c.c. o comunque tali da ledere la loro indipendenza.
- ◆ **“Amministratori non esecutivi”**: gli Amministratori che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società. Non vi rientrano i componenti del Comitato Esecutivo.
- ◆ **“Attività di rischio”**: sono le esposizioni nette come definite dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).
- ◆ **“Banca”** ovvero **“Società”** ovvero **“Capogruppo”** ovvero **“Mediobanca”**: Mediobanca.
- ◆ **“Casi di urgenza”**: l’urgenza è valutata dall’organo deliberante avuto riguardo alle esigenze aziendali, sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. A titolo di esempio, sono casi d’urgenza quelli in cui il ritardo avrebbe l’effetto di:
 - ◆ provocare un impatto negativo sui risultati dell’operazione;
 - ◆ impedire di beneficiare di condizioni di mercato favorevoli ovvero evitare condizioni di mercato sfavorevoli;
 - ◆ impedire o rendere più difficoltoso il compimento dell’operazione;
 - ◆ influire negativamente sulla situazione patrimoniale o economica della Banca.
- ◆ **“Comitato Parti Correlate”** ovvero **“Comitato”** ovvero **“CPC”**: il Comitato costituito da almeno tre Amministratori indipendenti non esecutivi nominati dal Consiglio di Amministrazione, con compiti e poteri consultivi ed istruttori.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Se, con riferimento ad un’operazione, uno o più componenti del CPC risultino correlati o aventi interessi ex art. 2391 c.c. con la controparte tali da ledere la loro indipendenza, essi non partecipano alla riunione. In tale caso, qualora non si raggiunga il quorum costitutivo, il Comitato è integrato automaticamente da uno o più Amministratori indipendenti non correlati secondo l’ordine previsto nella lista preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, in relazione ad una operazione, non sia possibile costituire il Comitato con almeno tre Amministratori indipendenti non correlati, si applicano, secondo l’ordine indicato, i seguenti ulteriori presidi alternativi equivalenti: i) preventivo parere di due Amministratori indipendenti; ii) preventivo parere dell’unico Amministratore indipendente con il parere del Collegio sindacale fermo restando, in tal caso, l’obbligo da parte di ciascuno dei componenti del Collegio, ove abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell’operazione, di darne prontamente notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.



Ove non sia possibile ricorrere ai suddetti presidi alternativi equivalenti, si ricorrerà ad un Esperto indipendente scelto congiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale nell'ambito della lista preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

- ◆ **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate ovvero praticate a soggetti con cui la Banca o la società del Gruppo Mediobanca che realizza l'operazione è obbligata *ex lege* a contrarre a un determinato corrispettivo, ovvero definite ad esito di una procedura competitiva adeguatamente documentata e verificabile, o definite nell'ambito di “operazioni in pool” cui la Banca partecipa assieme a soggetti non correlati alla controparte.
- ◆ **“Controllo”**: salvo dove diversamente specificato, si intendono le fattispecie di cui all'Allegato 1.
- ◆ **“Delibera quadro”**: delibera assunta indipendentemente da specifiche transazioni per Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate ovvero categorie di Parti correlate.
- ◆ **“Dirigente con responsabilità strategiche” o “Dirigente strategico”**: i soggetti, diversi dagli Esponenti Aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo di attività sociali come individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- ◆ **“Disposizioni di Banca d'Italia”**: le disposizioni Banca d'Italia in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni).
- ◆ **“Divisione competente”**: la Divisione della Banca ovvero della Società controllata che intende avviare la negoziazione dell'Operazione con Parte correlata.
- ◆ **“Esperti indipendenti”**: gli esperti qualificabili come indipendenti sulla base delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con la Banca, con le Società controllate dalla Banca, con gli Amministratori della Banca e delle sue controllate e con la controparte dell'Operazione nonché di riconosciuta professionalità e competenza in materia.
- ◆ **“Esponente aziendale”**: gli Amministratori, i componenti del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i Vicedirettori Generali delle Società Rilevanti.
- ◆ **“Fascicolo Informativo”**: la documentazione di cui al paragrafo 2 della Procedura.
- ◆ **“Gruppo Mediobanca” o “Gruppo”**: la Capogruppo Mediobanca e le sue controllate, anche indirette, ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- ◆ **“Gruppo Bancario Mediobanca” o “Gruppo Bancario”**: la Capogruppo Mediobanca e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate rientranti nel perimetro di cui all'art. 60 del TUB.
- ◆ **“Influenza notevole”**: salvo dove diversamente specificato, si intendono le fattispecie di cui all'Allegato 1.
- ◆ **“Intermediari Vigilati”**: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte del Gruppo Bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni



regolamentari) superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari) del Gruppo (attualmente Selma Bipiemme Leasing).

- ◆ **“Interessi significativi”**: sussistono interessi significativi di Parti correlate qualora queste ultime detengano una partecipazione, nella società controllata o collegata a Mediobanca, che conferisca influenza notevole. In ogni caso, la previsione di ulteriori fattispecie di Interessi significativi, rimessa alla valutazione della Struttura Interna Competente (vedi infra), tiene conto di eventuali benefici (quali ad esempio, piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o remunerazioni variabili) connessi ai risultati conseguiti dalla controllata o collegata con cui l’operazione è svolta di cui beneficino uno o più Esponenti aziendali o Dirigenti strategici, così come della sussistenza di partecipazioni superiori al 5% in una società controllata o collegata a Mediobanca, in presenza anche di ulteriori indici rilevatori (tra i quali partecipazione nel Consiglio di Amministrazione, partecipazione alle decisioni di natura strategica, esistenza di transazioni rilevanti).
- ◆ **“Limiti prudenziali”**: i limiti prudenziali consolidati entro i quali è consentita l’assunzione di Attività di rischio da parte del Gruppo Bancario, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari), nei confronti dei Soggetti collegati, differenziati in funzione della tipologia della Parte correlata cui si riferiscono, nonché i limiti prudenziali individuali entro i quali è consentita l’assunzione di Attività di rischio da parte della Banca, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale (come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari) nei confronti dei Soggetti collegati, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte correlata (cfr. tabella in Allegato 2).

Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo Bancario e una Parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l’applicazione di Limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dall’applicazione dei Limiti prudenziali le Attività di rischio tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

- ◆ **“Operazioni”**: la transazione conclusa dalla Banca, anche per il tramite di Società controllate ai sensi del paragrafo 4, con Parti correlate che comporta l’assunzione di un’Attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Sono inclusi, tra l’altro:
 - ◆ gli aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte correlata;
 - ◆ le operazioni straordinarie di Parte correlata non quotata, laddove Mediobanca sia coazionista con un’altra Parte correlata;
 - ◆ le operazioni di fusione e di scissione;
 - ◆ ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti strategici, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.5;
 - ◆ gli accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
 - ◆ la prestazione del servizio di *advisory* a favore di una Parte correlata nell’ambito di un’operazione tra questa e un’altra Parte correlata a Mediobanca;
 - ◆ la rimodulazione di finanziamenti, per tale intendendosi la modifica dei termini essenziali della delibera iniziale che determinano una perdita a conto economico per la Banca;



- ◆ le operazioni nei confronti di veicoli societari anche se non direttamente riconducibili a Parti correlate ma i cui benefici sono di pertinenza di Parti correlate.
- ◆ **“Operazioni cumulate”**: insieme di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Banca, che pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di maggiore rilevanza superino nel corso del medesimo esercizio, ove cumulativamente considerate, la soglia per la classificazione di Operazioni di maggiore rilevanza.
- ◆ **“Operazioni cumulate a fini di Trasparenza”**: insieme di Operazioni cumulate con Parti Correlate a fini di Trasparenza. Non si tiene conto - per il raggiungimento delle soglie di rilevanza - delle Operazioni ordinarie, delle Operazioni esenti e di quelle che, anche adottate nell’ambito di una Delibera quadro, sono già state incluse in un Documento informativo pubblicato in corso di esercizio.
- ◆ **“Operazioni di maggiore rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui all’Allegato 3, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%.

Tuttavia, il Presidente e l’Amministratore Delegato potranno di volta in volta individuare ulteriori operazioni che, pur non superando alcuna delle soglie, possano incidere sull’autonomia gestionale della Banca e pertanto essere trattate come Operazioni di maggiore rilevanza.

- ◆ **“Operazioni di minore rilevanza”**: le Operazioni con Parti correlate diverse dalle Operazioni di maggiore rilevanza e dalle Operazioni di importo esiguo.
- ◆ **“Operazioni di importo esiguo”**: le Operazioni con Parti correlate il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 1.000.000 qualora la controparte sia una persona giuridica e quelle di importo pari o inferiore ad Euro 500.000 qualora la controparte sia una persona fisica.
- ◆ **“Operazioni esenti”**: le Operazioni con Parti correlate di cui al paragrafo 6 della Procedura.
- ◆ **“Operazioni ordinarie”**: le Operazioni, di maggiore o minore rilevanza, che, con riguardo all’attività del soggetto che compie l’Operazione (Mediobanca o Società controllate) - e con riferimento al loro oggetto, alla ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della Società, all’oggettività delle condizioni, alla dimensione, ai termini, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alle condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, alla natura della controparte e al momento della loro approvazione e perfezionamento - rientrano nell’esercizio ordinario dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Non sono Operazioni ordinarie:

- ◆ l’acquisto e la vendita da/a Parti correlate di partecipazioni rilevanti come previste dallo Statuto sociale;
- ◆ l’acquisto e vendita da/a Parti correlate di immobilizzazioni materiali ed immateriali di controvalore superiore a Euro 10 milioni;
- ◆ l’acquisto e vendita da/a Parti correlate di azioni proprie e altri strumenti di capitale;
- ◆ l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di Parti correlate.

Laddove la società che compie l’Operazione sia una società veicolo appositamente costituita, l’ordinarietà è valutata rispetto all’attività svolta dal Gruppo Mediobanca.



Le Operazioni ordinarie sono da considerare Operazioni esenti agli specifici fini di trasparenza e informativa di cui al Regolamento Consob.

- ◆ **“Operazioni ordinarie esenti”**: le Operazioni ordinarie di minore rilevanza di cui al paragrafo 6.1.
- ◆ **“Partecipante”**: il soggetto, diverso dal controllante e dal soggetto che esercita Influenza notevole, tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB in relazione ad una Società Rilevante.
- ◆ **“Parte correlata”**: il soggetto che, applicando le nozioni di Controllo ed Influenza notevole, rientra le Parti correlate a fini di Trasparenza o i Soggetti collegati.
- ◆ **“Parte correlata a fini di Trasparenza”**: i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi del Regolamento Consob (cfr. Allegato 4).

Ai fini di chiarezza e con riferimento alla disciplina di trasparenza di cui alla presente Procedura, per la definizione di Parte correlata a fini di Trasparenza (i) si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui al Regolamento Consob, (ii) rilevano anche, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento Consob, gli aderenti al Patto di Sindacato di Mediobanca con quota vincolata superiore al 3% del capitale di Mediobanca.

- ◆ **“Parte correlata a fini Prudenziali”**: i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi delle Disposizioni di Banca d’Italia (cfr. Allegato 4) nonché gli aderenti al Patto di Sindacato di Mediobanca con quota vincolata superiore al 3% del capitale di Mediobanca e relative controllate (includendoli ai fini dell’individuazione del limite prudenziale da applicare nella definizione di Partecipante).

Ai fini di chiarezza e con riferimento alla disciplina sui Limiti prudenziali di cui alla presente Procedura, si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui alle Disposizioni di Banca d’Italia.

- ◆ **“Parte correlata non finanziaria”**: la Parte correlata Prudenziale che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria come definita dalle Disposizioni di Banca d’Italia e da queste richiamate (si è in presenza di una Parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive).
- ◆ **“Procedura”**: la presente procedura, adottata ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Consob e del paragrafo 2, Sezione III, delle Disposizioni di Banca d’Italia.
- ◆ **“Regolamento Consob”**: il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221, del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni e chiarimenti anche alla luce della Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010, in materia di indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento Consob.
- ◆ **“Società controllate”**: le società controllate, italiane o estere, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da Mediobanca.
- ◆ **“Società Rilevante”**: si intende Mediobanca o una banca o un Intermediario Vigilato del Gruppo Bancario Mediobanca;
- ◆ **“Soci non correlati”**: tutti i soggetti cui spetta il diritto di voto che non siano controparte dell’Operazione né siano contemporaneamente correlati a tale controparte ed a Mediobanca.



- ◆ **“Soggetto collegato”**: ai fini della disciplina sui Limiti prudenziali di cui alla presente Procedura, l’insieme costituito da una Parte correlata a fini Prudenziali e da tutti i Soggetti connessi alla stessa. Ai Soggetti collegati si applicano le disposizioni relative ai Limiti prudenziali.
- ◆ **“Soggetti connessi”**: i soggetti inclusi nella definizione di soggetti connessi ai sensi delle Disposizioni di Banca d’Italia.

Ai fini di chiarezza e con riferimento alla disciplina sui Limiti prudenziali di cui alla presente Procedura, si considerano le nozioni di controllo ed influenza notevole di cui alle Disposizioni di Banca d’Italia.

- ◆ **“Stretti familiari”**:
 - 1) i parenti sino al secondo grado;
 - 2) il coniuge non legalmente separato o il convivente *more uxorio* e i suoi figli;
 - 3) quei familiari ulteriori che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato nonché del convivente.
- ◆ **“Struttura Interna Competente” o “SIC”**: la struttura interna della Banca designata dall’Amministratore Delegato o dal Direttore Generale a:
 - ◆ fornire supporto al Comitato Parti Correlate;
 - ◆ classificare le Operazioni;
 - ◆ monitorare le Operazioni;
 - ◆ valutare l’esistenza di Interessi significativi;
 - ◆ valutare il rispetto dei Limiti prudenziali.

Tale Struttura si avvarrà, di volta in volta, della collaborazione di risorse della Divisione competente per l’Operazione e, nei rapporti con il Comitato e con i Responsabili delle Divisioni volta a volta coinvolti nelle Operazioni, potrà agire per il tramite di un proprio delegato.



2. Aspetti procedurali

Fase pre-istruttoria

La Procedura si attiva ogni qualvolta la Banca intenda porre in essere un'Operazione; in particolare, la Procedura ha inizio nel momento in cui il Responsabile della Divisione competente per l'Operazione intende avviare la negoziazione della stessa e, in ogni caso, tempestivamente. Nella fase antecedente all'avvio della negoziazione, la Divisione competente per l'Operazione fornisce alla SIC gli elementi necessari (controparte, tipo dell'Operazione e importo) a valutare se l'Operazione costituisce un'Attività di rischio e, in tal caso, se rientra o meno nei Limiti prudenziali applicabili al Soggetto collegato interessato.

Il superamento dei Limiti prudenziali determina l'impossibilità per la Banca di procedere con l'Operazione. In tal caso, la SIC dà comunicazione per iscritto dell'esito negativo dell'analisi svolta.

Fase istruttoria

Ottenuto il benestare scritto della SIC con riferimento al rispetto dei Limiti prudenziali, nella fase iniziale dell'istruttoria dell'Operazione - ivi incluse quelle per le quali non sia previsto un corrispettivo e, comunque, non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della tipologia dell'Operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili - il Responsabile della Divisione competente per l'operazione predispone un documento per la valutazione della SIC che evidenzia almeno: la controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione, l'importo, una stima delle condizioni economiche applicabili all'operazione, la convenienza economica dell'operazione per la Società ed i relativi rischi nonché la stima dell'impatto sui Limiti prudenziali. Se ritenute a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Responsabile della Divisione competente correrà l'informativa anche di documentazione idonea a fornire oggettivi termini di riscontro. Inoltre, nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato, saranno evidenziate le motivazioni.

Fatti salvi i poteri attribuiti dalla Procedura al Presidente e all'Amministratore Delegato, sulla base dell'informativa di cui sopra e delle altre informazioni eventualmente disponibili, la SIC procede alla classificazione dell'Operazione e alla conseguente definizione dell'istruttoria della stessa ai fini della fase deliberativa (secondo le modalità dettagliate più avanti per ciascuna categoria di Operazione), dandone notizia, per iscritto, al Responsabile della Divisione competente.

All'esito del processo di classificazione ed istruttoria dell'Operazione, il Responsabile della Divisione competente trasmette alla SIC il "Fascicolo Informativo" recante:

- ◆ controparte;
- ◆ natura della correlazione;
- ◆ indicazione dell'importo dell'Operazione;
- ◆ rispetto dei Limiti prudenziali in caso di Operazione che comporti un'Attività di rischio e stima dell'impatto sui Limiti prudenziali, a livello individuale e consolidato;
- ◆ se l'Operazione rientra tra i casi di esclusione ovvero di esenzione, totale ovvero parziale, ai sensi della Procedura;
- ◆ indicazione se l'Operazione rientra fra le Operazioni di maggiore rilevanza, ovvero tra le Operazioni di minore rilevanza;
- ◆ eventuale esistenza di Interessi significativi;



- ◆ competenza deliberativa o decisionale determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili e alla vigente delibera in materia di deleghe operative, fermi i casi di riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione stabiliti nella Procedura;
- ◆ se l'Operazione sia "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF) e quindi se debba essere applicata la Procedura sulle informazioni di natura privilegiata;
- ◆ modalità esecutive dell'Operazione e condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione; se l'Operazione è conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione comprovante tale circostanza; nel caso l'Operazione si discosti dalle condizioni standard di mercato saranno evidenziate le motivazioni;
- ◆ procedimento valutativo seguito;
- ◆ interesse e motivazioni sottostanti nonché rischi che l'Operazione potrebbe comportare, e dunque,
- ◆ convenienza dell'Operazione per la Società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

In caso di mutamento delle condizioni dell'Operazione che possa incidere sulla classificazione, il Responsabile della Divisione competente integrerà il Fascicolo Informativo con i nuovi elementi informando senza indugio la SIC per la valutazione degli impatti.

Se la delibera dell'operazione richiede l'intervento del Comitato Parti Correlate, il Responsabile della Divisione competente trasmette il Fascicolo Informativo all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale per il preventivo assenso. Tale assenso può essere sostituito da una delibera del Comitato Lending e Underwriting, se precedente. I documenti devono poi essere inoltrati alla Segreteria Societaria per la loro trasmissione al Comitato Parti Correlate.

Fase deliberativa

Le Operazioni vengono deliberate sulla base della distinzione tra Operazioni di maggiore rilevanza (incluse le Operazioni Cumulate) e Operazioni di minore rilevanza, salve le Operazioni esenti.

2A Operazioni di maggiore rilevanza: la competenza a deliberare in merito all'esecuzione delle Operazioni di maggiore rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione, salvo che per legge o per statuto spetti all'Assemblea.

In ogni caso, i verbali delle deliberazioni devono formalizzare analiticamente le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo:

- ◆ all'interesse al compimento dell'Operazione;
- ◆ all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca nonché alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa;
- ◆ alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).

Qualora l'Operazione riguardi un Amministratore o una Parte correlata per il suo tramite, fermo il rispetto della procedura ex art. 136 TUB, questi si limita a fornire i chiarimenti necessari e si allontana dalla riunione.



Il Responsabile della Divisione competente comunica alla SIC l'inizio delle trattative e quest'ultima coinvolge il CPC per il tramite della Segreteria Societaria nella fase delle trattative e dell'istruttoria mediante invio (anche a mezzo e-mail o fax) di tutte le informazioni e i documenti relativi all'Operazione. Durante tali fasi il Comitato, può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Almeno 5 giorni prima della delibera del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione dell'Operazione di maggiore rilevanza, il Comitato esprime un motivato parere, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione (tali aspetti saranno riportati nel verbale) nonché all'esistenza di eventuali interessi di altra Parte correlata. Laddove esistenti, il Comitato rappresenta altresì le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase antecedente alla delibera. Il Comitato, nel rilasciare il proprio parere, ha la facoltà di farsi assistere a spese della Società da uno o più Esperti indipendenti scelti dal Comitato stesso.

Il Fascicolo Informativo, con la sigla dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o con la delibera del Comitato Lending e Underwriting, è trasmesso al Comitato per la formulazione del relativo parere e al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera, almeno 5 e 3 giorni prima della data, rispettivamente, di formulazione del parere e di adozione della delibera e comunque senza indugio e non appena possibile salvo ragioni di specifica e motivata urgenza. La lettera di convocazione del Comitato viene inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

Il parere del CPC è vincolante e l'Operazione non può venire approvata in caso di parere contrario.

Le Operazioni eseguite saranno comunicate al CPC alla prima riunione utile.

Il presente paragrafo si applica altresì alle Operazioni cumulate.

2B Operazioni di minore rilevanza: la competenza a deliberare le Operazioni di minore rilevanza spetta agli organi/soggetti competenti sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative.

In ogni caso, i verbali delle deliberazioni e le decisioni devono formalizzare in modo analitico le motivazioni alla base della deliberazione con riguardo:

- ◆ all'interesse al compimento dell'Operazione;
- ◆ all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca nonché alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa;
- ◆ alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera).

Qualora l'Operazione riguardi un Amministratore o una Parte correlata per il suo tramite, fermo il rispetto della procedura ex art. 136 TUB, questi, in caso di appartenenza all'organo deliberante, si limita a fornire i chiarimenti necessari e si allontana dalla riunione.

Qualora l'operazione di minor rilevanza non sia ordinaria o non esente e qualora richieda l'intervento del CPC, quest'ultimo è coinvolto dalla SIC tramite la Segreteria Societaria



mediante ricevimento (anche a mezzo e-mail o fax) di tutte le informazioni (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.) e i documenti relativi all'Operazione (Fascicolo Informativo). Il CPC rappresenta le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. Per le delibere in materia di remunerazioni nei casi in cui ricadano nell'ambito di applicazione della presente Procedura, il parere del CPC è reso dal Comitato Remunerazioni istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è quindi chiamato ad esprimere comunque il proprio parere motivato, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate, ancorché non vincolante, avente ad oggetto l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e la convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni (tali aspetti saranno riportati nel verbale) prima che la Società si impegni a darvi esecuzione, nonché all'esistenza di eventuali interessi di altra Parte correlata.

Il Comitato nel rilasciare il proprio parere potrà farsi assistere da uno o più Esperti indipendenti, scelti dal Comitato stesso. Con riferimento a ciascuna Operazione, l'importo massimo di spesa per la loro consulenza è stato determinato, col parere favorevole del Collegio sindacale, in Euro 50.000.

Il Fascicolo Informativo, con la sigla dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o con la delibera del Comitato Lending e Underwriting, è trasmesso al Comitato per la formulazione del relativo parere e all'organo/soggetto competente sulla base della vigente delibera in materia di deleghe operative, per la relativa decisione, almeno 5 e 3 giorni prima della data, rispettivamente, di formulazione del parere e di adozione della delibera ovvero della decisione e comunque senza indugio e non appena possibile salvo ragioni di specifica e motivata urgenza.

La lettera di convocazione del Comitato viene inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

Le Operazioni eseguite saranno comunicate al Comitato alla prima riunione utile.

In caso l'Operazione venga deliberata nonostante il parere negativo o con rilievi del CPC, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni del CPC. Inoltre le deliberazioni rispetto alle quali il CPC abbia espresso parere contrario o condizionato devono essere immediatamente e singolarmente comunicate, non appena deliberate, agli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo, indipendentemente dall'informativa trimestrale.



3. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione - ai sensi di legge o di Statuto - è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per le fasi delle trattative, istruttoria e approvazione della proposta da parte degli organi competenti si adottano le regole di cui al precedente paragrafo 2.

Un'Operazione di maggiore rilevanza non può essere proposta all'Assemblea in caso di parere contrario del Comitato.



4. Operazioni compiute da Mediobanca per il tramite di Società controllate

La presente Procedura trova applicazione alle operazioni con Parti Correlate compiute da Mediobanca “per il tramite” di Società controllate. A tal fine, si considerano operazioni compiute “per il tramite” di una Società controllata quelle per la cui realizzazione da parte di questa sia previsto un esame preventivo o un’approvazione preventiva della Banca.

L’esame o l’approvazione preventiva della Banca sono sostituiti dai processi deliberativi di cui alla presente Procedura, in ragione della classificazione dell’Operazione da realizzare. Troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni dei paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 a seconda della classificazione dell’Operazione.

A fini di completezza, si precisa che nel caso di Operazioni compiute da Mediobanca per il tramite di Società rilevanti, la presente Procedura sarà comunque applicabile in aggiunta al regime previsto dalla procedura interna della Società rilevante.



5. Casi di urgenza

In caso di urgenza, per le Operazioni che non siano di competenza dell'Assemblea, o che non debbano essere da questa autorizzate, le procedure di cui al paragrafo 2 non trovano applicazione se:

- ◆ la sussistenza del carattere di urgenza sia specificatamente comprovata dall'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte;
- ◆ qualora l'Operazione sia di competenza:
 - (i) del Comitato Esecutivo siano preventivamente informati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione. Ove il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, nonché gli Amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, le Operazioni seguiranno il medesimo iter procedurale di cui ai paragrafi che precedono in ragione della loro classificazione;
 - (ii) dell'Amministratore Delegato sia preventivamente informato il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione. Nel caso in cui il Presidente non sia qualificabile come Amministratore indipendente non correlato, l'informazione dovrà essere resa anche al Presidente del CPC;
- ◆ tali Operazioni sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una delibera non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- ◆ il Consiglio predispone per l'Assemblea una relazione che motivi adeguatamente le ragioni dell'urgenza e il Collegio sindacale riferisca in Assemblea le proprie valutazioni sulla sussistenza di tali ragioni;
- ◆ la relazione e le valutazioni di cui sopra sono pubblicate almeno 21 giorni prima dell'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento informativo;
- ◆ gli esiti del voto sono pubblicati, con le modalità indicate nel precedente punto, entro il giorno successivo alla delibera, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non correlati.

Resta fermo il regime di trasparenza previsto per Operazioni di maggiore rilevanza e per le Operazioni di minore rilevanza dalla presente Procedura, ove applicabile.



6. Operazioni esenti

Le seguenti Operazioni possono essere effettuate in deroga alle procedure sopra descritte:

6.1 Operazioni ordinarie esenti. Salvo quanto previsto in tema di Operazioni cumulate, sono deliberate nell'interesse della Società dagli organi competenti in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente delibera in materia di deleghe operative. La valutazione della classificazione dell'operazione quale Operazione di minore rilevanza e "ordinaria" e, in particolare, delle condizioni di mercato, dovrà essere adeguatamente documentata e conservata e la delibera fornirà adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché al carattere di Operazione ordinaria.

La SIC fornisce un'informativa aggregata trimestrale al Consiglio di Amministrazione e mensile al CPC sulle Operazioni ordinarie esenti concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Resta ferma, anche in presenza di Operazioni ordinarie, l'applicazione di quanto previsto in tema di trasparenza dal paragrafo 10 relativamente all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.

6.2 Operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, da Mediobanca nonché Operazioni con società sottoposte a influenza notevole di Mediobanca, qualora nelle società controllate o in quelle sottoposte a influenza notevole non sussistano Interessi significativi di altre Parti correlate: si applicano comunque le regole di trasparenza di cui al paragrafo 10 relative all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.

Rientrano in tale esenzione anche:

- (i) le Operazioni effettuate tra componenti del Gruppo Bancario tra cui intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) le Operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, laddove non sussistano Interessi significativi di altre Parti correlate.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato potranno comunque individuare operazioni con o tra Società controllate, anche congiuntamente, da Mediobanca nonché operazioni con società collegate a Mediobanca che, pur rientrando nelle esenzioni di cui al presente paragrafo, possano presentare elementi di criticità per Mediobanca e, pertanto, essere trattate come Operazioni di maggiore o di minore rilevanza e sottoposte, pertanto, alla relativa disciplina.

6.3 Delibere assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche.

6.4 Delibere in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

6.5 Delibere, diverse da quelle indicate ai paragrafi 6.3 e 6.4, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli Esponenti aziendali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, purché:



MEDIOBANCA

- ◆ la Società abbia adottato una politica di remunerazione conforme alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 - ◆ nell'approvazione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - ◆ l'Assemblea della Società abbia approvato una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - ◆ la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- 6.6 Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea - conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di incentivazione e remunerazione delle banche - e loro esecuzione, salvo il regime di trasparenza di cui al paragrafo 10 relativamente all'informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione.**
- 6.7 Operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo, salvo il regime di trasparenza applicabile.**
- 6.8 Operazioni di importo esiguo.**



7. Delibere quadro

La Banca può ricorrere a Delibere quadro relativamente a categorie di Operazioni omogenee e sufficientemente determinate con singole Parti correlate o categorie di Parti correlate.

A tale scopo:

- ◆ ai fini dell'approvazione delle Delibere quadro devono essere rispettati i meccanismi previsti per le Operazioni di maggiore rilevanza o le Operazioni di minore rilevanza (di cui al paragrafo 2) in ragione del prevedibile importo massimo cumulato delle operazioni oggetto della Delibera quadro;
- ◆ le Delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni a cui fanno riferimento;
- ◆ l'esecuzione delle Delibere quadro deve essere comunicata almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- ◆ qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione.

Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera quadro non si applicano le regole procedurali deliberative di cui al paragrafo 2.



8. Operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 del TUB¹

Fatti salvi il regime di trasparenza applicabile e la disciplina in tema di Limiti prudenziali, la procedura in materia di "Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art. 136 TUB" prevede i presidi procedurali addizionali specificamente indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Banca d'Italia per tale tipologia di operazioni laddove realizzate con controparti che siano anche Parti correlate.

Anche avuto riguardo alle delibere quadro assunte ex art. 136 TUB sarà assicurato il coordinamento delle stesse con la disciplina ed i limiti applicabili, ai sensi della presente Procedura e delle relative procedure attuative, alle Delibere quadro.

Se la singola Operazione con controparte ex 136 TUB è anche un'Operazione con una Parte correlata, nel caso si tratti:

- ◆ di un'Operazione ordinaria, ferma la disciplina dei Limiti prudenziali, si applicano le regole istruttorie di cui al paragrafo 2 (in ragione della classificazione dell'Operazione) e di trasparenza, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella fase deliberativa di cui al paragrafo 2, non è richiesto il parere del CPC e la competenza deliberativa è quella ordinariamente definita nella procedura ex art. 136 TUB; la delibera approvativa deve, tuttavia, adeguatamente motivare l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la Banca;
- ◆ di un'Operazione non rientrante fra le Operazioni ordinarie, ferma la disciplina dei Limiti Prudenziali, si applicano le regole procedurali, deliberative e di trasparenza previste nella presente Procedura, salva la disciplina delle Operazioni esenti. Nella Fase deliberativa di cui al paragrafo 2, tuttavia, non è richiesto il parere del CPC.

I plafond deliberati dal Comitato Esecutivo per operazioni con controparti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB², laddove tali controparti siano anche Parti correlate, potranno essere deliberati ed utilizzati unicamente per Operazioni ordinarie. Si applicano la disciplina dei Limiti prudenziali e le regole deliberative previste al primo alinea del capoverso precedente; il regime di trasparenza previsto nella presente Procedura si applica alle singole Operazioni ordinarie con Parti correlate a fini di Trasparenza effettivamente realizzate a valere sui citati plafond. La valutazione dell'ordinarietà dell'operazione e delle condizioni di mercato dovrà essere adeguatamente documentata e conservata da parte della SIC ai sensi della presente Procedura.

In ogni caso la Segreteria Societaria dovrà trasmettere, almeno 3 giorni prima della prevista delibera del Comitato Esecutivo, al Comitato Parti Correlate e al Comitato Esecutivo informazioni complete e adeguate sull'operazione. In particolare, con riferimento alle Operazioni ordinarie sarà necessario comunicare al Consiglio di Amministrazione gli aspetti principali dell'operazione alla prima riunione utile.

A fini di completezza, si precisa che i principi sopra identificati trovano applicazione anche alle Operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 TUB con una controparte che sia anche una Parte correlata, laddove compiute dalla Banca per il tramite di una Società controllata.

¹ Ai sensi dello Statuto e della delibera consiliare vigente in materia di deleghe operative, le operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB sono ordinariamente assunte con delibera all'unanimità del Comitato Esecutivo, accompagnata dal voto favorevole di tutti i membri del Collegio sindacale. Tali operazioni sono oggetto di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni ex art. 136 TUB deliberate da società controllate devono ricevere l'assenso del Comitato Lending e Underwriting della Banca prima del loro perfezionamento.

² Tali delibere fissano, a soli fini interni, l'esposizione massima potenziale nei confronti di un gruppo di clienti in un dato periodo e non sono comunicate agli stessi, né rappresentano operazioni che saranno effettivamente realizzate o realizzate per l'intero ammontare massimo.



9. Operazioni non-performing

Qualora un'Operazione conclusa con Parte correlata dia successivamente luogo a:

- ◆ perdite;
- ◆ svalutazioni;
- ◆ passaggi ad attività deteriorate;

tali appostazioni in bilancio devono essere concordate tra il Dirigente preposto e il CPC.



10. Regime di trasparenza

Informativa al pubblico:

- ◆ In relazione alle Operazioni di maggiore rilevanza, che non siano Operazioni ordinarie, realizzate con Parti correlate a fini di Trasparenza, la Banca predispone un Documento informativo redatto in conformità al Regolamento Consob.

La Banca predispone il Documento informativo in conformità al Regolamento Consob anche in caso di:

- ◆ Operazioni cumulate a fini di Trasparenza; e
- ◆ Delibere quadro relative ad Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza che non siano Operazioni ordinarie o altre Operazioni esenti, qualora il loro prevedibile importo massimo cumulato superi la soglia di rilevanza delle Operazioni di maggiore rilevanza.

I termini, la documentazione da allegare e la modalità di pubblicazione e di comunicazione a Consob del Documento informativo sono indicati nell'art. 5 del Regolamento Consob.

In allegato al Documento informativo o sul sito internet della Banca saranno pubblicati (ove sussistano fondati motivi sarà possibile chiedere a Consob che non siano pubblicati), i pareri del Comitato e, anche per stralcio, quelli eventuali degli Esperti indipendenti.

Se l'operazione è "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF), il Comunicato Stampa reca anche le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento Consob.

- ◆ In relazione alle Operazioni di minore rilevanza, che non siano Operazioni ordinarie, realizzate con Parti correlate a fini di Trasparenza, fermo quanto previsto per le informazioni privilegiate o "price sensitive" (ai sensi dell'art. 114 TUF), in presenza di un parere negativo del Comitato, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio è pubblicato presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione di controparte, oggetto e corrispettivo delle eventuali operazioni della specie approvate nel periodo di riferimento e delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al suddetto documento o sul sito internet.

Informativa in Relazione intermedia e annuale di gestione: fermo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'art. 154-bis TUF (cfr. paragrafo 12), nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale sono fornite informazioni su:

- ◆ tutte le singole Operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento con Parti Correlate a fini di Trasparenza.

Laddove tali operazioni non rientrino fra le Operazioni ordinarie, le informazioni richieste possono essere incluse anche rinviando ai singoli Documenti informativi, eventualmente aggiornandoli;

- ◆ eventuali singole Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- ◆ qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo.



Ai sensi del Regolamento Consob sono specificamente indicate le operazioni di cui ai punti che precedono che sono state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista per le Operazioni ordinarie esenti.

A fini di completezza, rientrano nell'ambito di tale informativa: le Operazioni con Parti correlate a fini di Trasparenza che rientrano fra le Operazioni ordinarie e/o fra le Operazioni esenti, così come quelle concluse in casi di urgenza e quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

L'informativa dovrà contenere: il nominativo della controparte dell'Operazione, la natura della relazione con la Parte correlata a fini di Trasparenza, l'oggetto dell'Operazione, il controvalore dell'Operazione ed ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Parti correlate a fini di Trasparenza sul bilancio della Società.

Informativa a Consob: entro 7 giorni dall'approvazione sono comunicati a Consob la controparte, l'oggetto e il controvalore delle Operazioni ordinarie con Parte correlata a fini di Trasparenza che rientrano fra le Operazioni di maggiore rilevanza.



11. Informativa interna

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati almeno trimestralmente sulla conclusione delle Operazioni di maggiore rilevanza e delle Operazioni di minore rilevanza e sulle loro principali caratteristiche; delle Operazioni compiute dal Gruppo Bancario, anche rientranti fra le Operazioni ordinarie; di quelle concluse in Casi di urgenza e di quelle eseguite nell'ambito di Delibere quadro.

Il CPC è informato mensilmente, anche in forma aggregata, delle Operazioni (incluse, quindi, quelle compiute da Società controllate) concluse e delle loro principali caratteristiche.



12. Censimento ed elenco delle Parti correlate

In sede di prima applicazione della Procedura, la Struttura Affari Societari sottopone al Consiglio di Amministrazione, previo parere del CPC, un elenco dettagliato delle fattispecie di Parti correlate, Parti correlate a fini di Trasparenza e Soggetti collegati rilevanti in concreto (cfr. Allegato 5). L'aggiornamento di tale elenco è curato dalla Struttura Affari Societari nel continuo e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del CPC con cadenza almeno triennale (o, in ogni caso, tempestivamente a seguito di modifiche normative che impattino sullo stesso).

La Struttura Affari Societari cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati.

Per ottemperare a tali compiti, richiede periodicamente ai soggetti interessati, di fornire le informazioni necessarie.

I soggetti qualificabili come Parti correlate ai sensi della Procedura cooperano con la Banca e le società del Gruppo Mediobanca con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti connessi.

Le Parti correlate devono, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti rilevanti ai sensi della presente Procedura.



13. Procedure interne

Le procedure della Società, adottate in conformità al Regolamento Consob e alle Disposizioni di Banca d'Italia, disciplinano i processi operativi ed i flussi informativi atti a consentire:

- ◆ il corretto censimento delle Parti correlate, delle Parti correlate a fini di Trasparenza e dei Soggetti collegati;
- ◆ l'ordinata ed efficace individuazione delle Operazioni;
- ◆ la classificazione delle stesse da parte della SIC;
- ◆ l'esatta attribuzione delle specifiche funzioni e relative responsabilità alle strutture interessate;
- ◆ la segnalazione alla Banca d'Italia delle Attività di rischio verso Soggetti collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale;
- ◆ il costante rispetto dei Limiti prudenziali delle Attività di rischio verso Soggetti collegati; le attività da porre in essere nel caso di superamento di tali limiti, secondo le procedure di dettaglio previste dalle Disposizioni di Banca d'Italia; la valutazione degli effetti del loro superamento e, in generale, dei rischi connessi con l'operatività verso Soggetti collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo ICAAP;
- ◆ il monitoraggio dei piani di rientro;
- ◆ l'avvio ed esecuzione degli iter deliberativi e delle comunicazioni al pubblico;
- ◆ il costante monitoraggio del plafond determinato per le Delibere quadro ed il suo periodico utilizzo anche da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario;
- ◆ il coordinamento con le altre procedure interne della Società, ivi incluse quelle amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis TUF e quelle di cui all'art. 136 del TUB;
- ◆ il monitoraggio delle Operazioni ai fini dell'individuazione delle Operazioni cumulate;
- ◆ la mappatura degli "affini" degli Esponenti aziendali fino al secondo grado;
- ◆ l'adozione di regole per il Personale più rilevante identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- ◆ l'adozione da parte delle società del Gruppo di procedure interne e circolari interne ai fini delle Disposizioni di Banca d'Italia e, ove applicabile, del Regolamento Consob conformi e coerenti con la presente Procedura. Il perimetro delle Parti correlate cui tali società fanno riferimento è quello definito nella presente Procedura.

Tali procedure interne e circolari dovranno prevedere l'obbligo delle società del Gruppo:

- (i) di avvalersi, nei propri processi istruttori e deliberativi relativi a tutte le Operazioni, della SIC e del CPC di Mediobanca; e
- (ii) di informare la Capogruppo di tutte le operazioni deliberate e concluse con Parti Correlate (con anche l'indicazione di quelle rientranti fra le Operazioni ordinarie), incluse le Operazioni esenti, con periodicità mensile, tramite appositi flussi informativi e, trimestralmente, in via riepilogativa, per la reportistica agli organi sociali della Capogruppo.



MEDIOBANCA

Con riferimento alle Operazioni da realizzarsi da parte di Mediobanca per il tramite di una società controllata, di cui al paragrafo 4, le procedure e circolari interne dovranno prevedere che i soggetti responsabili di processo nella singola Società controllata interessata si coordinino con la SIC per l'attivazione e la realizzazione degli adempimenti deliberativi, prudenziali e di trasparenza di cui alla presente Procedura, nel rispetto degli obblighi e delle tempistiche previste dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Banca d'Italia.



14. Politiche interne in materia di controlli

Le Politiche interne in materia di controlli sulle Attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti collegati sono quelle di cui all'Allegato 6, definite dalle strutture competenti in conformità alle Disposizioni di Banca d'Italia e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le Politiche interne in materia di controlli sono comunicate all'Assemblea dei soci.



15. Disposizioni finali

Ogni modifica o integrazione sostanziale della Procedura e delle Politiche interne in materia di controlli deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previ pareri analitici e motivati del CPC e del Collegio sindacale sulla complessiva idoneità della Procedura e delle Politiche interne in materia di controlli a conseguire gli obbiettivi regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione procede, con cadenza almeno triennale e previo analitico e motivato parere favorevole sia del Comitato che del Collegio sindacale, a una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella sua applicazione, nonché delle Politiche interne in materia di controlli. I pareri del Comitato e del Collegio sono acquisiti anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica della Procedura in essere e delle Politiche interne in materia di controlli. Il Consiglio di Amministrazione procede altresì annualmente a valutare la soglia di esiguità delle Operazioni, previo parere sia del Comitato che del Collegio Sindacale.

Eventuali modifiche che non investono elementi essenziali della Procedura potranno essere adottate, su proposta della SIC, dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e previo parere del CPC.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Banca d'Italia, sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea.

La presente Procedura, costantemente aggiornata, è pubblicata sul sito internet della Banca, fermo l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella Relazione annuale sulla gestione.

La presente Procedura entrerà in vigore il 10 maggio 2017 e, a decorrere da tale data, sostituirà integralmente la Procedura operazioni con parti correlate deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2015 che dovrà intendersi abrogata.



Allegato 1

◆ **“Controllo”** ai sensi dell’articolo 23 TUB:

- (i) i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.;
- (ii) il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento;
- (iii) i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.

In aggiunta, si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- 1) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- 2) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di statuto o di un accordo;
- 3) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio;
- 4) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa (tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l’adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa controllata, attraverso l’esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari);
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

◆ **“Influenza notevole”**: è la capacità di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie, operative e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.



In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare l'eventuale sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente ad un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti.

Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.



Allegato 2 - Limiti prudenziali per i soggetti collegati di cui alle seguenti categorie di parti correlate

	Esponenti aziendali delle Società Rilevanti	Soggetti che controllano Mediobanca o in grado di esercitare un'influenza notevole sulle Società Rilevanti	Partecipanti delle Società Rilevanti e soggetti in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società Rilevanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole delle Società Rilevanti
<i>Limite Consolidato</i> (patrimonio di vigilanza consolidato)*	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre Parti correlate		
		7,5%	10%	20%
<i>Limite individuale</i> (patrimonio di vigilanza individuale)*	20%			

* Come definito ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.



Allegato 3 - Indici di rilevanza

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza (come definito dalle vigenti disposizioni regolamentari) tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
- (iv) per l'erogazione di servizi, l'ammontare delle fees.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Per le operazioni di fusione e scissione la soglia va calcolata secondo il presente indice.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.



Allegato 4 - Definizioni parti correlate

Regolamento Consob

Un soggetto è parte correlata a una società se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della società;
- c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Disposizioni di Banca d'Italia

- ◆ *"parte correlata"*, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:
 - 1) l'esponente aziendale;
 - 2) il partecipante;
 - 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- ◆ *"soggetti connessi"*:
 - 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;



- 2) i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- ◆ “*soggetti collegati*”, l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l’applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l’intero gruppo bancario.



Allegato 5 - Quadro di sintesi delle parti correlate

Parte correlata	A fini Prudenziali Banca d'Italia	A fini di Trasparenza Consob
a) un Esponente aziendale di:		
(i) Mediobanca;	X	X
(ii) di un'altra Società Rilevante;	X	
b) il soggetto che è in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca (attualmente UniCredit, Bollorè,) o di un'altra Società Rilevante, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto/effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;	X	X
c) la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui è in grado di esercitare il controllo:		
(i) Mediobanca, o	X	X
(ii) un'altra società del Gruppo Bancario;	X	
d) la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, sulla quale esercita influenza notevole:		
(i) Mediobanca, o	X	X
(ii) un'altra società del Gruppo Bancario;	X	
e) il soggetto che controlla uno dei soggetti di cui al punto b);	X	X
f) l'entità sottoposta - direttamente o indirettamente - a comune controllo con uno dei soggetti di cui al punto b);	X	
g) uno stretto familiare di un soggetto di cui:		
(i) sub a(i), b, o e;	X	X
(ii) sub a(ii);	X	
h) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, controllata da uno dei soggetti di cui		
(i) sub a(i), e, f, o g(i);	X	X
(ii) sub a(ii), b, d o g(ii);	X	
i) un Dirigente strategico di Mediobanca o uno stretto familiare di questi;		X
j) un'entità sulla quale un soggetto di cui alla lettera h. esercita il controllo o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;		X
k) un'entità sulla quale un soggetto sub a(i) o uno stretto familiare di questi esercita l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;		X
l) le <i>joint venture</i> in cui partecipa Mediobanca;		X
m) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti di Mediobanca.		X
n) l'azionista aderente al Patto di Sindacato di Mediobanca con quota vincolata superiore al 3% del capitale di Mediobanca.	X	X



Allegato 6 - Politiche interne in materia di controlli

1) Introduzione

La Sezione IV, Capitolo 5, Titolo V delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche del Dicembre 2011- Circolare n. 263 richiede alle banche l'approvazione delle politiche per i controlli interni indicandone nel dettaglio gli obiettivi

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

2) Contenuto

In coerenza con quanto previsto dalla normativa, la Politica:

- ◆ individua i settori di attività e i prodotti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- ◆ stabilisce come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca e del gruppo bancario;
- ◆ disciplina i processi organizzativi per identificare i soggetti collegati e le relative transazioni;
- ◆ individua i compiti delle funzioni di controllo, in relazione all'operatività con i soggetti collegati.

2.1 Conflitti di interesse con soggetti collegati

2.1.1 Definizione conflitti di interesse con soggetti collegati

Ai fini della disciplina in oggetto, si intendono conflitti di interesse le situazioni nelle quali l'effettuazione di un'Operazione con un soggetto collegato può causare un danno alla Banca ovvero ad uno o più clienti della Banca stessa. In particolare la normativa richiede l'adozione di specifici presidi al fine di minimizzare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione dei finanziamenti, all'assunzione di rischi in generale e ad altre transazioni, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati e presidiati e potenziali danni per i creditori e gli azionisti.

2.1.2 Settori di attività e tipologie di operazioni rilevanti

I conflitti di interesse sono rilevati con riferimento alle diverse aree di attività svolte dalla Banca ed in particolare:

- ◆ Impieghi (finanziamenti, operazioni con rischio di controparte ed emittente);
- ◆ Raccolta (emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti);
- ◆ Servizi di Investimento (negoiazione, collocamento, consulenza in materia di investimenti);
- ◆ Servizi accessori (advisory, equity research, custodia titoli)
- ◆ Assunzione di partecipazioni.



Rilevano altresì le analoghe attività svolte da Società del Gruppo.

2.1.3 Individuazione delle fattispecie di conflitti di interesse

L'individuazione delle singole fattispecie di conflitti di interesse è contenuta nella Politica di gestione dei Conflitti di Interessi approvata dal Consiglio del 27 giugno 2012, predisposta in conformità con quanto definito dal Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia, opportunamente integrata per considerare anche le attività di natura bancaria e a cui si fa rinvio.

L'effettiva individuazione, in relazione alle diverse operazioni realizzate dalla Banca e dal Gruppo a favore di soggetti collegati è realizzata principalmente attraverso uno strumento informatico che genera appositi alert alla Funzione Compliance in presenza di operazioni realizzate con tali soggetti. In via prudenziale il sistema segnala, ove l'informazione sia disponibile e nota alla Banca, altresì situazioni nelle quali i soggetti collegati rivestono il ruolo di controparte dei clienti della Banca.

Tali meccanismi rappresentano un controllo di secondo livello rispetto a quanto è definito e richiesto alle diverse strutture della Banca in sede di applicazione della procedura per le operazioni compiute con soggetti collegati.

2.1.4 Gestione dei conflitti di interesse

La gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti da operazioni con soggetti collegati risulta in primis garantita dal rispetto di quanto previsto dalle procedure in materia di parti correlate definite dalla Banca.

In aggiunta ai presidi definiti dalle procedure sopra citate, trovano applicazione per quanto compatibili le misure standard e/o aggiuntive definite nella Politica di gestione dei conflitti di interesse.

2.2 Propensione al rischio verso soggetti collegati

I livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli soggetti collegati riflettono la valutazione del relativo merito di credito secondo criteri analoghi a quelli dei soggetti non collegati e comunque entro i limiti di Vigilanza se inferiori. L'esposizione complessiva verso la totalità dei soggetti collegati non potrà eccedere la misura determinata e rivista annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2.3 Processi organizzativi di identificazione dei soggetti collegati e relative transazioni

La Struttura Affari Societari adotta processi operativi di identificazione, classificazione, censimento e monitoraggio delle parti correlate, dei soggetti connessi e dei soggetti collegati attraverso:

- ◆ specifiche richieste alle controparti,
- ◆ Info-Provider esterni,
- ◆ utilizzo del sistema informativo,

inoltre la Struttura Affari Societari predispone flussi informativi per le strutture della banca e per le società controllate.

Il Responsabile della Divisione interessata all'Operazione (Divisione Competente), utilizzando le informazioni contenute nei flussi informativi sopra citati, verifica se la controparte in oggetto sia o meno identificabile come Soggetto Collegato.



In caso positivo, il Responsabile della Divisione Competente fornisce alla Struttura Interna Competente (SIC) gli elementi necessari a valutare se l'Operazione costituisce un'attività di rischio.

Successivamente, la SIC, con il supporto dell'idoneo sistema informativo, verifica il rispetto dei limiti prudenziali, il rispetto dei limiti relativi alle Operazioni Cumulate, e provvede alla classificazione dell'Operazione ai sensi della Procedura Operazioni con Parti Correlate e soggetti Collegati.

Per le operazioni rientranti nel perimetro dell'operatività svolta entro le Delibere quadro, il controllo relativo al rispetto dei suddetti limiti rimane in capo alla preposta unità di Risk Management, che opererà con il supporto di un idoneo sistema informativo alimentato con dati di esposizione misurati con le metriche regolamentari forniti e verificati dalle apposite strutture della Banca.

Per quanto concerne la verifica ex ante della capienza disponibile a valere sulle Delibere quadro il Responsabile della Divisione Competente farà riferimento alla SIC, che sulla base degli elementi forniti valuterà anche se l'Operazione in proposta possa essere compiuta in esecuzione della Delibera quadro, in quanto rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della stessa delibera.

Il Responsabile della Divisione Competente trasmette alla SIC il Fascicolo Informativo (rif. Cap.2 Procedura Operazioni con Parti Correlate e soggetti Collegati) contenente tutte le informazioni necessarie all'approvazione dell'Operazione, con particolare riferimento alla documentazione attestante le Condizioni di Mercato dell'Operazione stessa.

La SIC, fatti salvi i poteri attribuiti al Presidente e all'Amministratore Delegato, verificata l'idoneità di quanto contenuto nel Fascicolo Informativo, ne attesta la congruità ovvero attiva gli organi deliberanti competenti. Provvede infine all'archiviazione della pratica.

La SIC è inoltre responsabile delle comunicazioni periodiche agli Organi societari sulle operazioni svolte a qualsiasi titolo con Parti correlate, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla Procedura.

2.4 Responsabilità delle funzioni di controllo

Le Funzioni di controllo (Compliance, Risk Management ed Audit di Gruppo) nel rispetto delle rispettive competenze:

- ◆ assicurano la corretta gestione e misurazione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e
- ◆ verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne.

In particolare:

- ◆ la Funzione Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- ◆ la Funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi anche quelli di mercato - sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definite nelle politiche interne;
- ◆ la Funzione Audit di Gruppo verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca e del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, suggerendo, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.